

Sintesi delle principali novità di interesse camerale

Le principali novità in vigore dal 14 settembre 2012 di interesse dei procedimenti di competenza o comunque collegati alla Camera di Commercio contenute nel Decreto Legislativo n. 147 del 6 agosto 2012 recante disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno).

Si precisa che a breve verrà emanata Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico illustrativa di tutte le novità introdotte.

Per tutti i dettagli si invita alla consultazione del testo pubblicato sulla GU n. 202 del 30-8-2012 - Suppl. Ordinario n.177.

Commercio e somministrazione

L'art. 8 modifica l'art. 71, recante requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali. In particolare modifica i requisiti morali che devono possedere i titolari e i preposti delle imprese di somministrazione e di commercio. Per il commercio di prodotti alimentari e nella somministrazione di alimenti e bevande introdotta la possibilità di nomina di un preposto anche per le imprese individuali.

Commercio all'ingrosso con deposito e produzione di margarina e grassi idrogenati

Con l'art. 9 aggiunto il nuovo art. 71-bis con il quale vengono abrogate la legge n. 1316/1951, il D.P.R. n. 131/1954 e il D.P.R. n. 519/1997, che in precedenza disciplinavano la produzione e il commercio della margarina e dei grassi idrogenati alimentari. Ora l'esercizio dell'attività relativa alla fabbricazione e alla gestione di depositi all'ingrosso di margarina e di grassi alimentari idrogenati "non è subordinato ad alcuna specifica segnalazione certificata di inizio attività, fatto salvo quanto previsto dal regolamento 852/2004/CE", quindi soggetto unicamente al rispetto dei requisiti igienico-sanitari.

Commissionari mandatari ed astatori

L'art. 9 aggiunge l'art. 71-ter con il quale è soppresso l'Albo dei commissionari, mandatari ed astatori dei prodotti ortofrutticoli, carnei ed ittici.

Viene attribuito ai Comuni l'obbligo di verificare (con poteri di inibizione dell'attività) se i soggetti che, iscritti per detta attività nel registro delle imprese, sono o sono stati condannati nel quinquennio in corso per i delitti previsti dagli articoli 353, 355, 356, 472, 473, 474, 515, 516, 517 e 623 del codice penale, o per le frodi e le sofisticazioni contemplate in leggi speciali di igiene.

Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari

Il comma 3 del citato art. 71-ter modifica l'art. 5 del D.Lgs. 114/98 e dispone che "L'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso, ivi compreso quello relativo ai prodotti alimentari e, in particolare, ai prodotti ortofrutticoli, carnei ed ittici, è subordinato esclusivamente al possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 71, comma 1 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59".

Pertanto dal 14 settembre l'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso di prodotti alimentari è soggetto al solo possesso dei requisiti di onorabilità (eliminati i requisiti professionali).

Facchinaggio

L'articolo 10 aggiunge il nuovo comma 1-bis all'art. 72 nel quale si dispone che non è più richiesto il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa per l'esercizio di tale attività.

Spedizioniere

Con l'articolo 14 vengono apportate modifiche all'articolo 76 del decreto e alla legge n. 1442/1941. In particolare vengono modificati i requisiti di capacità finanziaria (art. 6, comma 3, della L. n. 1442/1941): "l'impresa deve essere in possesso dei requisiti di adeguata capacità finanziaria, comprovati da un capitale sociale sottoscritto e versato di almeno 100.000 euro; nel caso di SRL, SAS e SNC occorre accertare, attraverso l'esame

dell'atto costitutivo e delle eventuali modificazioni, l'ammontare del capitale sociale realmente sottoscritto e versato"

Acconciatore

L'articolo 15 modifica la legge n. 174/2005 e l'articolo 77 del D.Lgs. n. 59/2010 e prevede l'obbligo di iscrizione nel REA (e quindi di pubblicazione nelle certificazioni e visure) del responsabile tecnico, contestualmente alla trasmissione della SCIA.

Estetista

L'articolo 16 modifica la legge n. 1/1990 e l'articolo 78 del D.Lgs. n. 59/2010 e prevede l'obbligo di iscrizione nel REA (e quindi di pubblicazione nelle certificazioni e visure) del responsabile tecnico, contestualmente alla trasmissione della SCIA.

Tintolavanderia

Novità per le lavanderie a gettoni, con l'articolo 17 si modifica l'art. 79 e viene aggiunto il comma 1-bis, che recita: "1-bis. Le disposizioni della L. 22 febbraio 2006 n. 84, come integrate e modificate dal presente articolo, escluse quelle concernenti l'obbligo di designazione del responsabile tecnico, si applicano anche alle imprese di lavanderia dotate esclusivamente di lavatrici professionali ad acqua ed essiccatori destinati ad essere utilizzati direttamente dalla clientela previo acquisto di appositi gettoni".

Stimatori e Pesatori Pubblici - Mediatori per le unità da diporto

Con l'articolo 18 vengono aggiunti sei nuovi articoli.

In particolare con l'art. 80-bis è soppresso il Ruolo degli estimatori e pesatori pubblici e con l'art. 80-ter è soppresso lo specifico ruolo per i mediatori delle unità da diporto.

Periti ed esperti

Con il nuovo art. 80-quater vengono apportate modifiche al decreto ministeriale 29 dicembre 1979 relativo al regolamento-tipo per la formazione del Ruolo dei periti e degli esperti presso la Camera di Commercio.

Sono soppresse le Commissioni per la tenuta del Ruolo e la Commissione centrale per l'esame dei ricorsi.

Le competenze relative alla gestione del Ruolo dei periti e degli esperti saranno assolte dall'ufficio competente della camera di Commercio in forma semplificata.

Il Ruolo dei periti e degli esperti verrà pubblicato sul sito della Camera di Commercio.

Magazzini generali

All'articolo 80-quinquies vengono apportate modifiche al decreto-legge n. 2290/1926 e al R.D. n. 126/1927 prevedendo una nuova normativa in materia di magazzini generali. L'attività di apertura, modificazione, ampliamento ed esercizio di un magazzino generale sarà soggetta a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), da inoltrare, con Comunicazione Unica, al Registro delle imprese che la trasmette immediatamente allo sportello unico per le attività produttive (SUAP).

Molini

Il nuovo art. 80-sexies prevede che l'esercizio dell'attività di impianto di un nuovo molino, trasferimento o trasformazione di molini esistenti è soggetto a SCIA da presentare, con Comunicazione Unica, al Registro delle imprese che la trasmette immediatamente allo sportello unico per le attività produttive (SUAP).